SENATO DELLA REPUBBLICA

1883

1882

7° COMMISSIONE	
(Lavori pubblici, trasporti, poste telecomunicazioni, marina mercantile)	
GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 1957 (118ª Seduta in sede deliberante)	t. e
Presidenza del Presidente CORBELLINI	
INDICE	a
Disegni di legge:	p
« Autorizzazione alla spesa di lire 200.000.000 per il ripristino e il completamento delle opere del porto di Giovinazzo (Bari) » (1315) (D'ini- ziativa del senatore Jannuzzi) (Discussione e rinvio):	Z
PRESIDENTE	Ī
« Modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, riguardante la concessione delle pertinenze idrauliche demaniali » (1644) (D'iniziativa dei deputati Cibotto e Miceli) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):	Bu bel sin Do
PRESIDENTE	sos Ar

CERABONA						
TARTUFOLI 1881, 1883						
«Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani» (2126) (Discussione e approvazione):						
Presidente 1876, 1877						
Cappellini						
Molinari, relatore 1876						
ROMANO						
Sedati, Sottoscurcturio di Stato per i lu-						
vori pubblici						
« Modificazioni al sistema retributivo degli assuntori delle Ferrovie dello Stato e loro di- pendenti » (2130) (Discussione e approva- zione):						
Presidente, relatore 1884						
Mannironi, Sottoscgretario di Stato per i						
trasporti						
Massini						

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Barbaro, Buizza, Canevari, Cappellini, Cerabona, Corbellini, Crollalanza, Flecchia, Focaccia, Massini, Molinari, Porcellini, Restagno, Romano Domenico, Vaccaro e Voccoli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Grampa e Pucci sono sostituiti rispettivamente dai senatori Merlin Angelina e Menotti.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola, per i lavori pubblici Sedati e per i trasporti Mannironi.

118a SEDUTA (28 novembre 1957)

PORCELLINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani » (2126).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

MOLINARI, relatore. In base al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, l'Ente acquedotti siciliani, istituito con legge 19 gennaio 1942, n. 24, provvede al finanziamento delle opere di costruzione, completamento e sistemazione degli acquedotti, nonchè di costruzione di altre opere igieniche connesse:

- a) con le somme assegnate a favore del l'Ente;
- b) con il ricavo dei mutui di favore da contrarre a termini dell'articolo 4 della citata legge 19 gennaio 1942, n. 24.

Alla spesa complessiva delle opere viene fatto fronte, fino alla concorrenza del 50 per cento, con le assegnazioni di cui alla lettera a) e per il residuo 50 per cento a mezzo dei mutui di favore di cui alla lettera b).

Il citato decreto legislativo n. 774 ebbe ad assegnare all'Ente la somma di lire un miliardo, erogabile in due rate uguali negli esercizi finanziari 1948–49 e 1949–50, mentre con l'articolo 3 l'E.A.S. veniva autorizzato a contrarre mutui fino al limite complessivo di lire 3 miliardi.

Successivamente, con leggi 2 dicembre 1951, n. 1549, e 19 marzo 1955, n. 159, vennero concessi all'E.A.S. due finanziamenti straordinari di un miliardo, divisi ciascuno in due rate uguali e riflettenti rispettivamente gli esercizi 1950–51, 1951–52, 1953–54 e 1954–55.

Con l'esaurirsi delle somme messe a sua disposizione in base ai suaccennati finanziamenti, l'Ente è venuto a trovarsi in una grave situazione di disagio economico, che arreca notevole pregiudizio alla sua attività che è invece indispensabile incrementare ulterior-

mente, al fine di giungere, al più presto, alla soluzione del problema relativo all'approvvigionamento idrico della Sicilia.

È perciò che l'Ente stesso ha predisposto un programma di attività il cui preventivo di spesa, che supera i 5 miliardi, è stato sottoposto all'approvazione dei Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, al fine di poter ottenere ulteriori finanziamenti, che lo pongano in grado di assolvere i compiti ad esso affidati dalla legge istitutiva ed imposti dalle particolari esigenze dell'isola.

Ricordo che era già stato votato un ordine del giorno, presentato dal senatore Flecchia ed accettato da me, con il quale la 7ª Commissione del Senato, considerando la grave situazione del problema delle acque in Sicilia, proponeva al Governo di aumentare lo stanziamento fino alla somma di 5 miliardi.

Il Governo, per difficoltà di bilancio, ha dovuto, a un certo momento, erogare solo l'assegnazione di un miliardo e mezzo, che contempla gli esercizi 1957-58, 1958-59 e 1959-1960.

Riconosco, anche come siciliano, che l'Ente in questione, dove ha operato, ha dato alle popolazioni quell'acqua che i Comuni, con i propri bilanci, non potevano fornire, perchè i loro ricavi erano insufficienti. Infatti la gente tende sempre a non pagare un ruolo comunale, mentre se ce n'è uno fatto dallo Stato, questo viene pagato da tutti, dal Sindaco all'ultimo contribuente.

È bene tenere presente che l'Ente acquedotti siciliani ha reso possibile la distribuzione dell'acqua per tutte le ventiquattro ore in Comuni nei quali l'acqua veniva erogata solo per poche ore al giorno e, in estate, solo per due ore.

Pertanto, in base a queste osservazioni, esprimo parere favorevole al disegno di legge in discussione.

CAPPELLINI. Da ciò che ha detto il relatore e da quanto risulta dalla relazione ministeriale, l'Ente acquedotti siciliani aveva un programma di attività per una spesa globale di 5 miliardi.

Questo programma viene ridotto adesso a 3 miliardi, di cui un miliardo e mezzo a carico dello Stato; ci troviamo quindi ancora di fronte ad uno stanziamento insufficiente.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 118^a SEDUTA (28 novembre 1957)

Vorrei chiedere all'onorevole relatore, poichè il contributo dello Stato è concesso solo nella misura del 50 per cento di questo programma, ridotto, se l'Ente acquedotti siciliani è poi in grado di provvedere con i propri mezzi alla spesa preventivata di 3 miliardi. Infatti se lo Stato concede un miliardo e mezzo, l'altro miliardo e mezzo rimane a carico dell'Ente stesso. È esso in grado di provvedere a questo finanziamento, oppure, come in tanti altri casi, ci troviamo di fronte a degli stanziamenti inadeguati, che non consentono la realizzazione delle opere?

Quindi la preoccupazione principale credo debba essere quella di conoscere se saranno impiegate solo le somme che lo Stato mette a disposizione o se l'Ente acquedotti siciliani è in grado di sopportare in proprio l'onere, per la parte che lo riguarda.

Comunque, noi ci dichiariamo favorevoli al disegno di legge in discussione.

SEDATI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Desideravo far presente che per lo svolgimento dell'attività dell'Ente acquedotti siciliani è previsto un contributo che è annualmente commisurato in lire 500 milioni, un contributo che si concede dal 1948-49, e si propone anche per gli altri esercizi in rapporto allo sviluppo dell'attività di questo Ente.

Ma per la spesa l'Ente ha facoltà di contrarre mutui, nei quali rientrano i mutui per opere di igiene, e che sono riconosciuti dallo Stato, per quanto riguarda il pagamento degli interessi.

Quindi l'Ente acquedotti siciliani ha un beneficio maggiore degli altri Enti, perchè oltre a fruire di un contributo statale di cui normalmente non beneficiano gli alti Entri, gode anche del concorso statale nel pagamento degli interessi.

ROMANO. Mi sembra allora che il programma venga eseguito quasi totalmente dallo Stato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire un miliardo e 500 milioni da assegnare all'Ente acquedotti siciliani e da erogarsi in tre rate uguali negli esercizi 1957-58, 1958-59 e 1959-60, per provvedere, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, al finanziamento delle opere indicate alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 gennaio 1942, n. 24.

La relativa spesa sarà inscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni per ciascuno dei tre esercizi suddetti.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di lire 500 milioni, da stanziare nell'esercizio 1957-58, si provvederà riducendo di pari importo il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(E approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Jannuzzi: « Autorizzazione alla spesa di lire 200.000.000 per il ripristino e il completamento delle opere del porto di Giovinazzo (Bari) » (1315).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Jannuzzi: «Autorizzazione alla spesa di lire 200.000.000 per il ripristino e il 7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 118^a SEDUTA (28 novembre 1957)

completamento delle opere del porto di Giovinazzo (Bari)».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 200 milioni per il ripristino e il completamento delle opere – danneggiate da mareggiate – del porto peschereccio di Giovinazzo.

La predetta somma farà carico nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nell'esercizio finanziario 1956– 1957 per una metà nel capitolo relativo alle opere portuali e per l'altra metà nel capitolo relativo a danni da mareggiate.

Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione su questo disegno di legge:

« La Commissione finanze e tesoro, premesso che giusta l'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere a sua cura e spese ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi, quali scosse telluriche, eruzioni vulcaniche, alluvioni, frane, nubifragi, mareggiate, valanghe ed altre calamità, ritiene che alle opere aventi i caratteri previsti dal decreto legislativo n. 1010, possa provvedersi ai termini del medesimo, mentre alle altre di completamento sia da farsi fronte dal Comune con l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 1949, n. 589, per la cui applicazione annualmente sono autorizzati adeguati limiti d'impegno.

Pertanto, ed anche ad evitare il pericoloso diffondersi del sistema, non si ritiene che il disegno di legge sia da considerare con favore ».

Poichè il relatore di questo disegno di legge, senatore Cerabona, è momentaneamente assente, prego l'onorevole Sottosegretario Sedati di fornire qualche delucidazione alla Commissione.

SEDATI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il porto di Giovinazzo è un porto di quarta classe e per l'esecuzione dei lavori relativi ai porti di quarta classe è oggi in vigore una legge che prevede la concessione di mutui ai Comuni interessati, con un concorso dello Stato, nel pagamento degli interessi, fino al 4 per cento annuo. Vi è una legge organica, di carattere generale, che prevede costruzioni da effettuarsi a cura degli Enti locali; anche in base a leggi precedenti la questione era di competenza degli Enti locali.

Per quanto riguarda il ripristino delle opere che hanno subito danni conseguenti a mareggiate, vi è il decreto legislativo n. 1010 che consente al Ministero di effettuare interventi di pronto soccorso.

Il senatore Jannuzzi, con il disegno di legge in discussione, chiede che la somma necessaria per i lavori di completamento di questo porto faccia carico al bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per metà con imputazione al capitolo relativo ai danni da mareggiate e per metà al capitolo relativo alle opere portuali.

Ora, anche da un punto di vista strettamente tecnico, questa ripartizione non si può fare, perchè il Ministero dei lavori pubblici può attribuire la quota afferente solo a quei lavori e non può dividere l'opera a metà; questo non può avvenire secondo un criterio tecnico.

A parte tali considerazioni, il proponente del disegno di legge chiede che questo onere faccia carico al bilancio del 1956-57; ora tutte le somme iscritte in quello stato di previsione sono state già assegnate, soprattutto nel settore delle opere portuali, dove ci sono problemi di gravità eccezionale e di somma urgenza, problemi, soprattutto, concernenti grandi porti, ma relativi anche a porti di quarta classe con lavori in corso.

Pertanto ritengo che il disegno di legge ora in esame non sia accoglibile nella formulazione del proponente. Al porto di Giovinazzo si potrà provvedere con i normali fondi di bilancio e nei limiti degli stanziamenti concessi dall'autorizzazione di spesa.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno sottolineare l'opportunità che il Ministro dei lavori pubblici si impegni a provvedere a queste opere, nel tempo e nei limiti delle disponibilità, come lavori ordinari.

Sono d'accordo nel riconoscere che il problema, così come impostato nel disegno di

118a Seduta (28 novembre 1957)

legge in discussione, non è risolubile, ma se il Ministro ritiene di tener conto del porto di Giovinazzo, noi possiamo prenderne atto.

CAPPELLINI. Vedo dalla relazione che il porto di Giovinazzo non fa eccezione a tutti i porti della stessa classe, ed infatti la legge 6 giugno 1940, n. 696, richiamata nella relazione dell'onorevole senatore Jannuzzi, precisa che tra i porti da sistemare sono compresi quelli di Portocivitanova, San Vito Chietino, Numana, Isola delle Femmine, Torre Pelosa, Acicastello e Giovinazzo.

A me spiace che non sia presente l'onorevole Jannuzzi, perchè vorrei chiedergli per quale motivo si è preoccupato solo del porto di Giovinazzo e non, ad esempio, del porto di Portocivitanova.

PRESIDENTE. Riterrei opportuno rinviare la discussione di questo disegno di legge ad altra seduta, tenendo presente anche il fatto che non sono tra noi, nè il relatore nè l'onorevole proponente.

In considerazione della posizione particolare di Giovinazzo rispetto agli altri porti della quarta classe, e alle loro esigenze, pregherei non soltanto il relatore del disegno di legge, ma anche l'onorevole Sottosegretario, di volerci fornire ulteriori chiarimenti, e di riesaminare la questione.

Pertanto, se non vi sono osservazioni, rinvio il seguito della discussione del provvedimento in esame ad altra seduta.

(Cosi rimane stabilito).

Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cibotto e Miceli: « Modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, riguardante la concessione delle pertinenze idrauliche demaniali » (1644) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Cibotto e Miceli: « Modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, riguardante la concessione delle pertinenze idrauliche demaniali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Desidero ricordare alla Commissione che era stato deciso di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge in esame per dar modo al Sottosegretario Piola di fornirci alcuni chiarimenti sulla base di elementi che egli avrebbe dovuto raccogliere.

Spero che l'onorevole Sottosegretario Piola sia oggi in grado di dare le delucidazioni richieste.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il senatore Porcellini, in una delle passate sedute, aveva rivolto alcune domande al rappresentante del Governo, domande alle quali mi ero riservato di dare una risposta; e oggi sono in grado di farlo.

Mi era stato chiesto se vi era stato un mutamento di competenza, in rapporto alla materia oggetto del presente disegno di legge, tra il-Ministero delle finanze e il Ministero delle partecipazioni statali.

Rispondo che la materia è rimasta di competenza del Ministero delle finanze, settore demanio.

Mi era stato chiesto ancora se era stato mantenuto l'impegno che l'onorevole Ministro Andreotti aveva preso relativamente alla sospensiva del rinnovo e alla stipulazione di nuovi contratti di concessione di pertinenze idrauliche demaniali fino a che il disegno di legge in discussione non fosse stato approvato.

Preciso che l'ordine di sospensiva, che il Ministro, in base ad un suo personale impegno aveva assunto, riguardava esclusivamente la pioppicoltura, ed in questi limiti è stato, come era da prevedersi, osservato; non sono state perciò fatte o rinnovate concessioni. Sono stati invece perfezionati atti di concessione posti in essere precedentemente all'ordine di sospensione.

Una terza domanda mi era stata rivolta relativamente ad una eventuale pratica in corso per lo sbarramento del Po a Cremona. Dalle prime notizie assunte presso il Ministero dei lavori pubblici, sembra che la S.I.M.A., al cui capitale partecipa anche la Montecatini,

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 118^a SEDUTA (28 novembre 1957)

abbia avanzato una richiesta per costruire uno sbarramento nei pressi di Piacenza.

La richiesta è in istruttoria ed il Presidente ne è perfettamente edotto.

In aggiunta a questa notizia posso affermare che nella seduta del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 22 novembre ultimo scorso è stata esaminata una domanda della Società imprese elettriche telefoniche di Cremona, tendente ad ottenere una derivazione, allo scopo di produrre forza motrice; il relatore al Consiglio superiore dei lavori pubblici è stato l'ingegner Piccoli. Non so se dal 22 novembre ad oggi siano stati presi dei provvedimenti al riguardo.

Ritengo con queste notizie di avere assolto l'obbligo che mi ero assunto nei riguardi del senatore Porcellini.

PRESIDENTE. Non solo è già stata data l'autorizzazione per la costruzione dello sbarramento, ma la fornitura delle turbine è stata già assegnata ad una ditta di Milano.

PORCELLINI. Desidererei che l'onorevole Sottosegretario chiarisse ancora una cosa.

È stato dichiarato che i contratti che sono stati fatti in questi ultimi tempi erano contratti posti in essere e non perfezionati prima delle note disposizioni di sospensiva.

Ora, io mi permetto di portare invece l'esempio di un contratto perfezionato che non può considerarsi come rientrante in quest'ultima categoria. Una cooperativa di sessanta braccianti coltivava un'isola a Mortizza; quest'isola è stata ora assegnata in concessione ad un agricoltore il quale, secondo me, non aveva diritto ad averla; anche perchè la concessione contrastava con le disposizioni del Ministro, per le quali le concessioni erano sospese fino a quando il disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Cibotto e Miceli, eventualmente non fosse stato approvato.

Mi permetto di dire questo perchè a me risulta che il contratto di cui ho parlato non ha avuto precedenti di sorta, nè è stato posto in essere molto tempo fa.

Spero che si tratti di un caso isolato. Tra l'altro, mi risulta che l'Intendente di finanza di Milano, che ha perfezionato questo contratto, non è neanche l'Intendente competente come giurisdizione.

Pertanto io prego il Sottosegretario di esaminare il caso della cooperativa di Mortizza.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Gli uffici assicurano che sono stati perfezionati soltanto atti di concessione precedenti all'ordine di sospensiva e che la sospensiva fu osservata nei limiti in cui si era impegnato il Ministro, cioè per quanto riguardava esclusivamente la pioppicoltura. Poichè il senatore Porcellini mi dice che si sarebbe verificato un fatto in contrasto con quanto ho affermato, mi riservo di documentarmi in modo preciso ed, in via breve, di fargli conoscere il risultato della mia indagine.

PORCELLINI. Pregherei anche il Sottosegretario di dare disposizioni poichè fatti del genere non avvengano più.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Il terzo e quarto comma dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1937, n. 402, sono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione è presieduta dall'ingegnere capo del Genio civile.

Di essa fanno parte:

- 1) l'intendente di finanza;
- 2) l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale;
- 3) il capo del servizio idrografico competente;
 - 4) l'ispettore agrario provinciale;
- 5) il capo del ripartimento forestale della provincia;
- 6) due rappresentanti delle organizzazioni dei coltivatori diretti da nominarsi dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su terne proposte dalle rispettive organizzazioni provinciali;
- 7) due rappresentanti della cooperazione da nominarsi dal direttore dell'ufficio provin-

ciale del lavoro e della massima occupazione, su terne proposte dalle associazioni nazionali giuridicamente riconosciute del movimento cooperativo;

- 8) un tecnico specializzato in pioppicoltura da nominarsi dal Ministero dell'agricoltura e foreste;
- 9) due dottori agronomi da nominarsi, su terna proposta dall'ordine professionale, all'inizio di ogni anno dalla Giunta camerale della Camera di commercio, industria e agricoltura ».

Il senatore Tartufoli propone di sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

« La Commissione è presieduta dall'Intendente di finanza.

Di essa fanno parte:

- 1) l'ingegnere capo del genio civile;
- 2) l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale;
- 3) il capo del servizio idrografico competente;
 - 4) l'ispettore agrario provinciale;
- 5) il capo del ripartimento forestale della provincia;
- 6) due rappresentanti dei frontisti nominati dal Prefetto;
- 7) due rappresentanti della cooperazione da nominarsi dal Prefetto;
- 8) un tecnico specializzato in pioppicoltura da nominarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- 9) due rappresentanti dei dottori agronomi nominati dal Prefetto».

TARTUFOLI. Ho presentato il testo sostitutivo di cui il Presidente ha testè dato lettura perchè, rifacendomi anche a quanto ebbe a far presente lo stesso Ministro delle finanze, l'Intendente di finanza è superiore, come grado, all'ingegnere capo del Genio civile. Pertanto, sarebbe stato un controsenso far presiedere la Commissione, cui si riferisce il provvedimento, dall'ingegnere capo del Genio civile, con l'Intendente di finanza in sott'ordine.

PORCELLINI. Se ci fermiamo su ogni punto per apportare emendamenti, si arriverà certamente alla fine della legislatura senza aver approvato il disegno di legge in discussione, che è stato profondamente studiato e che non presenta tali e tante complicazioni da renderne difficile l'approvazione. Lo stesso relatore, senatore Romano Domenico, non ha proposto sostanziali modifiche. Se veramente vogliamo andare incontro alle necessità ed alle esigenze delle cooperative, dobbiamo fare in modo che il nostro lavoro si svolga con maggiore celerità e dobbiamo rinunciare ad apportare qualsiasi emendamento, perchè altrimenti il provvedimento rimarrà insabbiato, con tutte le conseguenze che ne potranno derivare.

BUIZZA. Sono spiacente di non aver potuto partecipare alla discussione generale. Mi permetto di far notare ora che la concessione delle pertinenze idrauliche e dei terreni golenali ubicati sulle rive del Po, dovrebbe essere effettuata da una Commissione presieduta dal Magistrato del Po, che ha una conoscenza particolare della zona, delle sue esigenze e delle migliori norme per la coltivazione.

TARTUFOLI. Con rammarico debbo ascoltare delle osservazioni che non ritengo giuste. Se si fosse trattato solo della presidenza della Commissione, avrei lasciato anche correre, ma vi sono, nel disegno di legge in esame, altre manchevolezze ed altre esigenze cui si deve far fronte.

Dall'articolo 4 del disegno di legge in esame, infatti, appare chiaro che non è possibile escludere dal novero degli aventi diritto, coloro che sono i frontisti, purchè siano agricoltori. È logico invece che, ove gli aventi diritto non rinnovino le loro richieste, possano essere altri a beneficiare delle concessioni.

Ed è proprio per queste ragioni che i sindacalisti hanno accettato la tesi avanzata dalla Confederazione degli agricoltori, una tesi che non possiamo ignorare, perchè vi sono elementi che devono essere introdotti nel disegno di legge in discussione, per una sua migliore articolazione.

Ritengo, quindi, che presentare degli emendamenti sia operante, purchè da essi il provvedimento possa trarre funzionalità.

Insisto quindi nel mio punto di vista e mi riservo di presentare emendamenti ai vari articoli del disegno di legge in discussione.

MENOTTI. Sono d'accordo sulle riserve avanzate dal senatore Porcellini. Siamo in sede di articolo 1, ma, da quanto ho potuto constatare, i senatori che mi hanno preceduto non hanno fatto altro che riaprire la discussione generale! Vorrei, quindi, richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cibotto e Miceli è stato già discusso, ed è stato oggetto di approfondito esame, non soltanto da parte della Camera dei deputati e da parte di questa Commissione, ma anche da parte delle associazioni interessate, cioè dei coltivatori, delle cooperative di lavoratori agricoli, ecc. Ora tutti sono concordi nel ritenere che il disegno di legge oggi in esame, così com'è articolato, risponde alle loro esigenze. Noi sosteniamo questa opinione e tale è la nostra presa di posizione, anche perchè, emendando il provvedimento, si rende necessario il suo ritorno alla Camera dei deputati.

MERLIN ANGELINA. Tra i presentatori del disegno di legge in discussione, vedo anche il nome dell'onorevole Giovetti, deputato democristiano di Rovigo, che su tali problemi ha una conoscenza approfondita. Sono quindi d'opinione che il disegno di legge al nostro esame debba essere approvato così com'è, perchè, anche se presenta dei difetti, esso può in certo qual modo rispondere alle necessità del momento.

Mi riferisco, poi, all'intervento del senatore Buizza a proposito del Magistrato del Po. In un discorso da me fatto non molto tempo fa al Senato ho detto che il Magistrato del Po è come l'araba fenice: che ci sia, ciascun lo dice; dove sia, nessun lo sa. Dato però che se ne parla, bisognerà occuparsene e questa potrebbe essere una buona occasione.

CERABONA. Se me lo consentite, ritengo di affermare che, più che impegnarci in una discussione sul merito di quanto detto dal senatore Porcellini, bisognerebbe pensare ad approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. Non bisogna dimenticare che il provvedimento in esame venne presentato nel 1956 e che la Camera dei deputati l'approvò. Penso pertanto che non si debba perdere ancora tempo

in inutili discussioni. Il nostro dovere immediato è quello di approvare senza modificazioni il disegno di legge in discussione. In caso contrario, perdita di tempo per perdita di tempo, chiederemo la rimessione all'Assemblea. Per evitare che ciò avvenga, non vi è altra via che quella di non insistere troppo su alcuni punti: è evidente, infatti, che se non vi saranno modifiche sostanziali, non si contrasterà molto sulle varie proposte di emendamento.

BARBARO. Stiamo per compiere un passo molto importante. Anche se ha avuto un *iter* difficile, non vorrei che si approvasse, così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, un disegno di legge che modifica anche il Codice civile, all'articolo 941 e seguenti, solo per il desiderio di andare incontro sveltamente, senza pensare alla sostanza. alle legittime richieste di alcune categorie interessate.

Abbiamo atteso tanto, aspettiamo ancora un po' e prepariamo una legge veramente funzionale.

CAPPELLINI. Rammento che proprio in una delle tante sedute che tenemmo per discutere questo problema, feci presente alla Commissione che, ove questa avesse approvato il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera, il Governo avrebbe probabilmente chiesto la rimessione all'Assemblea. In seguito, noi sollecitammo una presa di posizione da parte del Ministro delle finanze, in modo da far sì che si sospendessero gli appalti. Sono d'accordo su quanto dichiarato dal senatore Porcellini, ma bisognerà pure arrivare ad una conclusione.

Vorrei anche ricordare ai colleghi che questo disegno di legge, così come è stato votato dalla Camera, è il risultato di un accordo intervenuto fra vari gruppi politici.

Si possono sempre apportare delle modifiche, però, dalle dichiarazioni fatte a suo tempo dal Governo e dagli emendamenti presentati, fra i quali quello del senatore Tartufoli, rileviamo che se detti emendamenti dovessero essere accettati, si cambierebbe completamente il contenuto, il significato e l'importanza del disegno di legge in discussione.

Tanto varrebbe, allora, ritirare il provvedimento, perchè assisteremmo ad un rovescia-

118^a Seduta (28 novembre 1957)

mento totale della situazione. In queste condizioni, propongo di approvare il disegno di legge senza modificazioni.

CANEVARI. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge, oltre ad interessare tutta l'Italia, riguarda e interessa principalmente le zone alluvionali della Valle Padana.

Poichè il disegno di legge stabilisce la priorità nella concessione delle nuove zone alluvionali, che possono essere tramutate in zone boschive, ai coltivatori diretti, la questione, in questo momento, interessa particolarmente, da una parte la grande proprietà terriera, che ha terreni in zone alluvionali, dall'altra il bracciante, che, non potendo ottenere la concessione per proprio conto, si unisce in cooperativa con altri compagni di lavoro, per impiantare il nuovo bosco a pioppeto.

Il contrasto verte fra la grande proprietà terriera e i braccianti raggruppati in cooperative; non c'è da domandarsi per chi dobbiamo decidere noi.

Personalmente accetto la proposta di approvare senza modificazioni il disegno di legge, particolarmente per la ragione cui ho accennato.

Inoltre, non bisogna dimenticare che il provvedimento da molto tempo è stato approvato, col consenso dei rappresentanti dei diversi partiti, dalla Camera dei deputati; che è stato più volte posto all'ordine del giorno della nostra Commissione, ma che la discussione ne è stata sempre rinviata.

Raccomando perciò l'accoglimento della proposta Porcellini di approvazione integrale del disegno di legge in discussione, sia per ragioni politiche, sia per ragioni sociali.

TARTUFOLI. Desidero affermare che l'impostazione data al problema dall'egregio collega, senatore Canevari non è del tutto esatta, per il fatto che gli emendamenti presentati sono stati sollecitati proprio dai coltivatori diretti, i quali, indubbiamente, non sono i rappresentanti della grande proprietà terriera.

Devo anche dichiarare formalmente che in data 6 novembre ho ricevuto invito particolarmente caloroso dal collega e amico deputato Bonomi, perchè mi facessi ulteriormente sostenitore degli emendamenti da me presentati. Rivendico il diritto di esaminare questo disegno di legge nella sua integrità, con la logica che discende da un esame ponderato.

Alla Camera hanno fatto come hanno creduto opportuno; è certo però che ci sono state resipiscenze acute, perchè proprio coloro che avevano votato favorevolmente alla Camera hanno poi sollecitato la presentazione di numerosi emendamenti.

Fermo su questa posizione, ove i miei emendamenti fossero bocciati, sarei costretto a chiedere, a termini di Regolamento, la rimessione del disegno di legge alla Assemblea.

PRESIDENTE. La Commissione deve, anzitutto, decidere sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, presentato dal senatore Tartufoli e di cui è già stata data lettura.

PORCELLINI. Dichiaro che voterò contro.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Poichè, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, i senatori Tartufoli, Focaccia, Vaccaro, Barbaro, Buizza ed Amigoni hanno chiesto che il presente disegno di legge sia discusso e votato dal Senato, l'esame del disegno di legge stesso proseguirà in sede referente.

PORCELLINI. Per volontà della maggioranza, il disegno di legge oggi in esame viene rimesso all'Assemblea. Mentre noi sollecitamente cercheremo di portare a fondo la discussione e di far approvare questo provvedimento, faccio voti perchè il Ministro delle finanze mantenga il provvedimento di sospensiva del rinnovo dei contratti e della stipulazione di nuovi contratti.

TARTUFOLI. Mi associo cordialmente alla speranza e al desiderio espressi dal collega Porcellini; e prego il Ministro delle finanze – poichè la discussione di questo provvedimento, del quale oggi è stata chiesta la rimessione in Assemblea, si dilunga nel tempo attraverso faticate discussioni – di tenere fermo il suo divieto fino all'approvazione del disegno di legge.

118^a SEDUTA (28 novembre 1957)

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Mi riservo di sottoporre la richiesta della Commissione al Ministro, il quale deciderà e farà conoscere al Presidente della Commissione le sue decisioni.

PRESIDENTE. Come è noto, questa richiesta era stata già fatta in passato e ora la Commissione all'unanimità la ripete.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al sistema retributivo degli assuntori delle Ferrovie dello Stato e loro dipendenti » (2130).

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al sistema retributivo degli assuntori delle Ferrovie dello Stato e loro dipendenti ».

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge, sul quale farò io stesso una breve relazione.

Il problema degli assuntori non è un problema di oggi, ma esiste da quando è stata formata la categoria.

Questi assuntori sono stati sempre considerati, me lo consenta il senatore Porcellini, un po' la parte meno eletta, più trascurata delle Ferrovie; essi sono stati presi e considerati come appaltatori dei servizi che in principio erano servizi di carattere puramente economico.

Oggi il problema è diventato più importante e quindi la situazione organica e sindacale di questa gente deve essere gradualmente mo dificata.

La lunga elaborazione, ormai ventennale, di questo problema, ha portato ad un provvedimento di modificazione della retribuzione e dei contratti che si possono fare a queste persone, le quali prima erano assolutamente estranee e poi man mano sono entrate a far parte delle Ferrovie, ed hanno avuto un particolare stato giuridico.

Questo disegno di legge, presentato dal Ministro dei trasporti e relativo alle modificazioni del sistema retributivo degli assuntori e dei loro dipendenti, in fondo soddisfa, io credo, le aspettative degli interessati.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per i trasporti. I chiarimenti che ha dato il Presi-

dente sono più che sufficienti per illuminare la Commissione sulla situazione di questi assuntori, che lavorano alle dipendenze dello Stato. Devo soltanto precisare e dichiarare che, dopo la presentazione del disegno di legge in discussione, sono intercorse lunghe e laboriose conversazioni tra i rappresentanti del nostro Ministero e i sindacati interessati.

A seguito di tali conversazioni si è potuto addivenire ad una conclusione e ad una intesa, in seguito alla quale numerosi articoli del disegno di legge originario sono stati emendati in perfetto accordo.

Prego quindi l'onorevole Commissione di voler dare senz'altro la sua approvazione al disegno di legge nel testo emendato dai rappresentanti sindacali e dal Ministero.

MASSINI. Ho ascoltato le dichiarazioni del Presidente e del Sottosegretario di Stato per i trasporti relative a questo disegno di legge che prende in considerazione, sia pure parzialmente, le esigenze di una categoria tra le più trascurate di lavoratori delle Ferrovie.

Poichè è in corso di presentazione un altro provvedimento, che dà a tale categoria una sistemazione giuridica, diversa, un po' più umana, questo disegno di legge può essere considerato un passo avanti verso i futuri miglioramenti.

Non posso fare a meno di farmi eco dell'aspettativa di questi 10 mila assuntori che aspettano da anni le provvidenze contenute nel disegno di legge di cui si discute, nella speranza che tanto il Governo, quanto il Parlamento approvino il nuovo stato giuridico degli assuntori, che è già allo studio.

Poichè, come ha detto il Sottosegretario di Stato per i trasporti, questo provvedimento è stato concordato con le organizzazioni sindacali, unisco la mia raccomandazione alla sua, affinchè gli articoli del provvedimento siano approvati rapidamente e senza modificazioni.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto all'esame e alla votazione degli articoli, che, se non si fanno osservazioni, avverrà sul nuovo testo proposto dal Governo.

Art. 1.

Le retribuzioni lorde iniziali degli assuntori di impianti classificati ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, sono quelle risultanti dalla tabella annessa (allegato A).

(È approvato).

Art. 2.

Dal 1º gennaio 1958 le retribuzioni degli assuntori, non demeritevoli, cui sono affidati impianti classificati ai sensi del precedente articolo, sono suscettibili di aumenti periodici, fino ad un massimo di dieci, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di prestazioni in qualità di assuntore di impianto classificato.

I periodi di prestazioni effettivamente rese dopo il 31 dicembre 1957 con un impegno di almeno 8 ore giornaliere, come assuntore provvisorio o dipendente con mansioni amministrative o promiscue, se trattasi di assuntoria classificata ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, o come assuntore provvisorio o dipendente da assuntore, se trattasi di assuntoria classificata ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, è calcolato per metà della sua durata agli effetti dell'attribuzione degli aumenti periodici di cui al comma precedente.

(È approvato).

Art. 3.

Ai fini dell'assegnazione della retribuzione nella prima applicazione della presente legge, si considerano anche i bienni di prestazioni già rese in impianti classificati, attribuendo i relativi aumenti periodici di cui all'articolo 2, fino ad un massimo di tre.

La retribuzione attribuita dal 1º gennaio 1958 non deve in alcun caso essere inferiore al compenso percepito al 31 dicembre 1957 per retribuzione, carovita personale, escluse maggiorazioni per località con oltre 600.000 abitanti, assegno perequativo ed assegno integrativo.

(È approvato).

Art. 4.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato determina le retribuzioni lorde conglobate ed arrotondate da corrispondere agli assuntori non rientranti fra quelli di cui all'articolo 1 della presente legge ed ai dipendenti dagli assuntori.

Il conglobamento è attuato in maniera che ne scaturiscano dei compensi netti non infe riori a quelli fruiti prima del conglobamento, maggiorati dell'8 per cento.

(È approvato).

Art. 5.

Qualora con provvedimento legislativo con effetto posteriore al 1º gennaio 1958 siano apportate variazioni allo stipendio iniziale del personale esecutivo delle ferrovie dello Stato, è applicata, con la stessa decorrenza, alla retribuzione degli assuntori e dei loro dipendenti, la variazione percentuale media risultante per il personale ferroviario che svolge un lavoro assimilabile.

(È approvato).

Art. 6.

I nuovi compensi derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dal 1º gennaio 1958.

Per il periodo dal 1º luglio 1955 al 31 dicembre 1957, agli assuntori ed ai loro dipendenti compete il trattamento economico spettante in applicazione delle norme in vigore al 30 giugno 1955.

Per il suddetto periodo spettano, inoltre, agli assuntori ed ai loro dipendenti, le indennità una tantum di cui all'annessa tabella (allegato B), da corrispondersi per metà con l'entrata in vigore della presente legge e per il rimanente il 1º luglio 1958.

Le indennità di cui al precedente comma sono ridotte di tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi in cui, nel periodo dal 1º gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, i personali predetti non abbiano dato prestazioni per almeno sedici giorni. Le indennità stesse non sono computa-

118^a SEDUTA (28 novembre 1957)

bili ad alcun effetto ai fini assicurativi e previdenziali.

(È approvato).

Art. 7.

Agli assuntori tutti spettano dal 1º gennaio 1958 le quote di aggiunta di famiglia, con le stesse norme di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n 767.

La misura delle quote di aggiunta di famiglia per gli assuntori che percepiscono una retribuzione non inferiore a quella iniziale spettante all'assuntore di un impianto classificato al gruppo C, categoria 3^a, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, è pari a quella delle quote previste per un dipendente statale.

Negli altri casi le quote sono opportunamente ridotte.

(È approvato).

Art. 8.

A decorrere dal 1º gennaio 1958 a tutti gli effetti assicurativi ed assistenziali, nonchè agli effetti della indennità di anzianità, le retribuzioni risultanti dalla presente legge sono considerate nella misura dell'80 per cento del loro effettivo ammontare.

Restano ferme le norme stabilite per la determinazione del contributo a favore dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, nei casi previsti dal decreto ministeriale 10 maggio 1955.

 $(\hat{E}\ approvato).$

Art. 9.

A decorrere dal 1º gennaio 1958, ai fini della determinazione degli scaglioni del trattamento economico complessivo degli assuntori da assoggettare alle aliquote di ritenute per imposte di ricchezza mobile e complementare, si considerano, per ciascun gruppo e categoria contemplati nella tabella allegata, la retribuzione iniziale di cui alla tabella stessa e la corri-

spondente tredicesima mensilità, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali.

L'incremento per aumenti periodici del trattamento economico di cui al precedente comma, al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, è soggetto, per ogni gruppo e categoria, alle stesse aliquote di ritenuta per imposte di ricchezza mobile e complementare gravanti sull'ultimo scaglione del corrispondente trattamento economico iniziale, determinato in applicazione del precedente comma.

(È approvato).

Art. 10.

L'importo dell'indennità di carovita base da conglobare ai sensi del precedente articolo 4 è quello spettante al 31 dicembre 1957 e non può essere, in alcun caso, superiore a quello previsto al 30 giugno 1955 per il personale statale con sede normale di servizio in comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti.

Agli assuntori che non percepiscono quote di aggiunta di famiglia per la moglie e per i figli a carico e che al 31 dicembre 1957 fruivano dell'indennità di carovita in misura superiore a quella anzidetta, nonchè ai dipendenti degli assuntori, è attribuito dal 1º gennaio 1958 un assegno personale di sede in misura mensile lorda pari ai tredici dodicesimi della differenza tra l'indennità di carovita base effettivamente goduta e quella spettante al personale statale di cui sopra. Sull'importo mensile lordo così determinato si opera l'arrotondamento alle lire 10 per eccesso.

All'assegno personale di sede di cui al precedente comma sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, modificate con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 7.

(È approvato).

Art. 11.

La tredicesima mensilità spettante agli assuntori e loro dipendenti ai sensi dell'articolo

118^a SEDUTA (28 novembre 1957)

16 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, è commisurata ad una mensilità della retribuzione derivante dall'applicazione della presente legge, con esclusione di qualsiasi altro assegno.

(È approvato).

Art. 12.

Alla maggiore spesa di lire 525.000.000 che il presente provvedimento comporterà per lo esercizio 1957-58 sarà fatto fronte con il maggior gettito delle entrate di competenza per i capitoli 8 e 24 dell'entrata « Prodotti per servizi accessori » e « Proventi eventuali » del bilancio di previsione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio suddetto.

Alla maggiore spesa di lire 800.000.000 che lo stesso provvedimento comporterà per l'esercizio 1958-59 si farà fronte con gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per la Amministrazione suddetta per l'esercizio stesso, ai capitoli « Forniture, spese ed acquisti », n. 4 (Servizio Movimento), n. 10 (Servizio Trazione), n. 12 (Servizio lavori e costru-

zioni) e n. 14 (Servizio impianti elettrici), secondo la rispettiva competenza.

(È approvato).

Art. 13.

Dal 1º gennaio 1958 sono soppressi:

- 1) l'indennità di carovita di cui agli articoli 6, 9 e 10 della legge 14 febbraio 1949, n. 40.
- 2) l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 395.
- 3) l'assegno perequativo di cui alla legge 2 marzo 1954, n. 19 - nota in calce alla tabella F-.
- 4) le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 11 della legge 14 febbraio 1949, n. 40 e successive modificazioni.

(È approvato).

Do lettura delle tabelle annesse al disegno di legge:

TABELLA A

RETRIBUZIONE INIZIALE DEGLI ASSUNTORI DELLE FERROVIE DELLO STATO AI QUALI SONO AFFIDATI IMPIANTI CLASSIFICATI AI SENSI DEGLI ARTI-COLI 1 E 4 DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1949, N. 40.

Impianti del Servizio Movimento		Impianti del Servizio Lavori		
Classificazione dell'impianto	Retribuzione mensile	Classificazione dell'impianto	Retribuzione mensile	
A ₁	45.000	A ₁	38.300	
A ₂	44,000	A ₂	37.500	
A ₃	43.200	A3	36.900	
A4	42.200	B ₁	36.000	
A ₅	41.200	$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	35.200	
В	39.800	B ₃	34.500	
C ₁	38.000	C ₁	32.000	
C ₂	37.500	C ₂	31.500	
$\mathbf{p_1}$	37.200	Сз	31.000	
$\mathbf{D_2}$	36.600			
D ₃	36.000			

La metto ai voti.

(È approvata).

118a SEDUTA (28 novembre 1957)

TABELLA B INDENNITA' « UNA TANTUM » AI SENSI DELL'ARTICOLO 6.

Impianti del Servizio Movimento		Impianti del Servizio Lavori		
Classificazione dell'impianto	Indennità	Classificazione dell'impianto	Indennità	
			. , .	
${ m A}_1$	90.000	A ₁	72.000	
Λ_2	88.000	A2	70.000	
A ₃	85.000	A3	69.000	
A4	84.000	B ₁	65.000	
As	82.000	B ₂	63.000	
В	75.000	B3	61.000	
\mathbb{S}_1	72.000	C ₁	55.000	
C2	70.000	C ₂	53.000	
D ₁	70.000	C ₃	51.000	
D_2	68.000		·	
03	67.000		4. •	

NOTE. — Agli assuntori di impianti non classificati ed ai dipendenti degli assuntori l'indennità « una tantum » compete nella misura del 150 per cento della retribuzione spettante al 1º gennaio 1958.

La metto ai voti. (È approvata).				
Metto ai voti il disegno	o di legge nel su	o complesso.		
$(\dot{E}\ approvato).$			Dott. Mario Car	ONI
La seduta termina alle ore 11,30.		Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.		